

AREACOM

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

Relazione Illustrativa e tecnico-finanziaria

Relazione Illustrativa

Modulo 1- Scheda I. I Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	12.3.2025
Periodo temporale di vigenza	Periodo di vigenza del CCNL 2019-2021 siglato nel 2022 sia per la parte giuridica che per la parte economica.
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Direttore Generale Avv. Donato Cavallo; Dirigente Amministrativo Dott.ssa Lucia Del Grosso; Dirigente Tecnico Dott.ssa Daniela Musa Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FEDIRETS Federazione Nazionale Dirigenti e Direttivi – Enti Territoriali e Sanità - Sezione DIRETS - Area DIRER-SIDIRSS FP - CGIL Federazione Lavoratori Funzione Pubblica Abruzzo Molise CISL FP – Federazione Lavoratori dei Pubblici Servizi UIL Abruzzo Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): FP - CGIL Federazione Lavoratori Funzione Pubblica Abruzzo Molise
Soggetti destinatari	Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	Contratto Collettivo Decentrato Integrativo: Il contratto si applica a tutto il personale di qualifica non dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da AreaCom, ivi compreso il personale comandato o distaccato, anche sindacale, o utilizzato a tempo parziale. Si applica per il periodo di vigenza del CCNL 2019-2021. Il sistema delle relazioni sindacali negli istituti della contrattazione, informazione e confronto, per ciascuno dei quali sono indicate le materie. Contempla il nuovo sistema di classificazione del personale, articolato in: 1) Area degli Operatori; 2) Area degli Operatori esperti; 3) Area degli Istruttori; 4) Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. Al personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione possono essere conferiti gli incarichi di Elevata Qualificazione. Al personale viene attribuito il trattamento economico tabellare previsto nella Tabella D di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) del CCNL 2019-2021. Le progressioni economiche all'interno delle Aree e le progressioni verticali sono disciplinate con appositi regolamenti. E' prevista l'istituzione di posizioni di lavoro di elevata responsabilità e elevata autonomia decisionale. Il trattamento economico accessorio di un incarico di EQ è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario e varia da euro 5.000 a 18.000 annui lordi per tredici mensilità (indennità di posizione) e da un minimo di Euro 3000 ad un massimo di Euro 9500 (indennità di risultato. La graduazione è contenuta in apposito regolamento. Il contratto disciplina anche l'orario di lavoro, (le cui articolazioni saranno definite con apposito regolamento), il lavoro straordinario, l'orario multiperiodale, la pausa di lavoro giornaliera, l'orario di lavoro flessibile e la banca delle ore. Sono contemplati anche istituti innovativi come i congedi per le donne vittime di violenza, le Identità alias in percorsi di affermazione di genere e ferie e riposi solidali.

Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno.	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno? Sì, con parere Prot. n. 1295/25 del 20.3.2025
	Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli. L'Organo di controllo interno non ha effettuato alcun rilievo, ma la raccomandazione “all’Ente di prevedere gli opportuni stanziamenti di bilancio prima dell’eventuale attribuzione di incarichi di elevata qualificazione, in ogni caso nel rispetto dei limiti complessivi di spesa del personale dettati dalla vigente normativa”.
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009? Il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009 è stato adottato nell’ambito del PIAO 2024-2026 (Delibera direttoriale n. 35 del 24.9.2024). Per l’anno 2025 si attendono direttive da parte della Regione Abruzzo.
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 è stato adottato nell’ambito del PIAO 2025-2027 (Delibera direttoriale n. 8 del 31.1.2025)
		È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009? Sì. L’Amministrazione garantisce la massima trasparenza attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale .
La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? La Relazione della Performance esercizio 2023 è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009 in data 17.5.2024.		
Eventuali osservazioni		

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale - modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

- A) Per quanto riguarda l'illustrazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo si rinvia a quanto già espresso nel corpo del Modulo 1- Scheda I, con la seguente integrazione:

L'art. 17, c. 6, CCNL 16.11.2022 dispone:

"6. A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui al presente articolo continuano ad essere corrisposte a carico dei bilanci degli enti. (...)".

Il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato deve, quindi, essere garantito da risorse di bilancio.

Pertanto, posto il limite complessivo del salario accessorio fissato [dall'art. 23, c. 9, D.Lgs. n. 75/2017](#), ancorato all'importo del 2016, eventualmente rivisto in funzione di nuovo personale assunto rispetto a quello in servizio

nel 2018, il totale del fondo risorse decentrate più il totale delle risorse destinate a finanziare le retribuzioni delle EQ non deve superare detto limite.

B) di quanto disposto dall'accordo integrativo per l'utilizzo delle risorse decentrate.

Non pertinente. Si rinvia all'accordo integrativo per l'utilizzo delle risorse decentrate da stipulare.

C) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Non pertinente. Si rinvia all'accordo integrativo per l'utilizzo delle risorse decentrate da stipulare

D) effetti abrogativi impliciti

Il CCDI sostituisce ogni precedente accordo sottoscritto antecedente alla data di entrata in vigore.

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto al personale si applica il Sistema di Valutazione aggiornato in applicazione del C.C.N.L. vigente e della deliberazione della Giunta Regionale Abruzzo n. 741 del 19.11.2021).

F) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche

In attuazione di quanto disposto dagli artt. 19 e 19 bis del contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente sottoscritto il 19/12/2019, sono stati definiti le modalità e i criteri di selezione per il riconoscimento della progressione orizzontale all'interno della categoria.

G) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Ci si attende da parte del personale il raggiungimento degli obiettivi che sono fissati nel Piano delle Prestazioni dell'Agenzia approvato nell'ambito dell'adozione del PIAO

H) altre informazioni eventualmente ritenute utili

IL Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Lucia del Grosso)

Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I-La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Non pertinente. Si rinvia all'accordo integrativo per l'utilizzo delle risorse decentrate da stipulare.

Si ribadisce tuttavia quanto già espresso sub Modulo 2 lettera A)

Sezione II - Risorse variabili

Non pertinente. Si rinvia all'accordo integrativo per l'utilizzo delle risorse decentrate da stipulare.

Sezione III - (eventuali)

Non pertinente. Si rinvia all'accordo integrativo per l'utilizzo delle risorse decentrate da stipulare.

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Non pertinente. Si rinvia all'accordo integrativo per l'utilizzo delle risorse decentrate da stipulare.

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non pertinente. Si rinvia all'accordo integrativo per l'utilizzo delle risorse decentrate da stipulare.

Si ribadisce tuttavia quanto già espresso sub Modulo 2 lettera A).

Modulo II -Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Non pertinente. Si rinvia all'accordo integrativo per l'utilizzo delle risorse decentrate da stipulare.

2.1 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo I Destinazione risorse decentrate 2023

Non pertinente. Si rinvia all'accordo integrativo per l'utilizzo delle risorse decentrate da stipulare.

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare (in attesa di disposizioni contrattuali)

Non pertinente. Si rinvia all'accordo integrativo per l'utilizzo delle risorse decentrate da stipulare.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Non pertinente. Si rinvia all'accordo integrativo per l'utilizzo delle risorse decentrate da stipulare.

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non pertinente. Si rinvia all'accordo integrativo per l'utilizzo delle risorse decentrate da stipulare.

Modulo IV - Compatibilità economico- finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Non pertinente. Si rinvia all'accordo integrativo per l'utilizzo delle risorse decentrate da stipulare.

Vale la pena, tuttavia, di trascrivere quanto già espresso sub Modulo 2 lettera A):

L'art. 17, c. 6, CCNL 16.11.2022 dispone:

“6. A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018, le

risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui al presente articolo continuano ad essere corrisposte a carico dei bilanci degli enti. (...)”.

Il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato deve, quindi, essere garantito da risorse di bilancio.

Pertanto, posto il limite complessivo del salario accessorio fissato [dall’art. 23, c. 9, D.Lgs. n. 75/2017](#), ancorato all’importo del 2016, eventualmente rivisto in funzione di nuovo personale assunto rispetto a quello in servizio nel 2018, il totale del fondo risorse decentrate più il totale delle risorse destinate a finanziare le retribuzioni delle EQ non deve superare detto limite.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente e anno 2016

Non pertinente. Si rinvia all’accordo integrativo per l'utilizzo delle risorse decentrate da stipulare.

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Non pertinente. Si rinvia all’accordo integrativo per l'utilizzo delle risorse decentrate da stipulare.

Vale la pena, tuttavia, di trascrivere quanto già espresso sub Modulo 2 lettera A):

L’art. 17, c. 6, CCNL 16.11.2022 dispone:

“6. A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato, secondo quanto previsto dall’art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui al presente articolo continuano ad essere corrisposte a carico dei bilanci degli enti. (...)”.

Il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato deve, quindi, essere garantito da risorse di bilancio.

Pertanto, posto il limite complessivo del salario accessorio fissato [dall’art. 23, c. 9, D.Lgs. n. 75/2017](#), ancorato all’importo del 2016, eventualmente rivisto in funzione di nuovo personale assunto rispetto a quello in servizio nel 2018, il totale del fondo risorse decentrate più il totale delle risorse destinate a finanziare le retribuzioni delle EQ non deve superare detto limite.

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Non pertinente. Si rinvia all’accordo integrativo per l'utilizzo delle risorse decentrate da stipulare.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Non pertinente. Si rinvia all'accordo integrativo per l'utilizzo delle risorse decentrate da stipulare.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Non pertinente. Si rinvia all'accordo integrativo per l'utilizzo delle risorse decentrate da stipulare.

Vale la pena, tuttavia, di trascrivere quanto già espresso sub Modulo 2 lettera A):

L'art. 17, c. 6, CCNL 16.11.2022 dispone:

“6. A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui al presente articolo continuano ad essere corrisposte a carico dei bilanci degli enti. (...)”.

Il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato deve, quindi, essere garantito da risorse di bilancio.

Pertanto, posto il limite complessivo del salario accessorio fissato [dall'art. 23, c. 9, D.Lgs. n. 75/2017](#), ancorato all'importo del 2016, eventualmente rivisto in funzione di nuovo personale assunto rispetto a quello in servizio nel 2018, il totale del fondo risorse decentrate più il totale delle risorse destinate a finanziare le retribuzioni delle EQ non deve superare detto limite.

IL Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Lucia del Grosso)